

O.C.I. – Osservatorio Crisi d'Impresa

CONVEGNO

**«CRITERI DI DISTRIBUZIONE CON UNO
SGUARDO AL RIPARTO
NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE»**

Bari 26 - 27 giugno 2026

SLIDE RIASSUNTIVE INTERVENTO SU

**«CRITERI DI DISTRIBUZIONE NEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO»**

Saverio Mancinelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara

...per introdurre le regole di distribuzione sul

**Piano di Ristrutturazione
soggetto a Omologazione
(in breve PRO)**

occorrono brevi generalità su:

1.  **Genesi e funzione**
2.  **Presupposti e finalità**
3.  **Formazione classi e approvazione**
4.  **Consenso dei creditori**
5.  **Crediti professionisti nominati dal debitore**

1. Genesi e funzione

Il PRO è stato introdotto nel **D.Lgs 14/2019 (crisi - CCII)** dal **D.Lgs 83/2022** («correttivo bis») mediante gli **artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater**.

Nella Relazione illustrativa si legge che è viene data attuazione alle previsioni degli artt. 9, 10 e 11, § 1, della **Direttiva UE Insolvency 1023/2019** che ha chiesto a ciascuno Stato membro l'adozione di:

“un quadro di ristrutturazione che, prescindendo dalla regole distributive delle procedure concorsuali, potesse essere omologato se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto”.

Quindi, il **PRO** è uno «strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – **SRCI**» (giustamente collocato nella Parte Prima – Tit. IV della sistemica CCII, quindi, nessun problema di *consecutio ex art. 170 comma 2 CCII*)

con funzione di ristrutturazione dell'impresa
anche mediante **deroghe alla par condicio creditorum**,
purché con il *placet* delle classi di creditori

2. ◆ Presupposti e finalità

Presupposto soggettivo: debitore commerciale «non minore»

Presupposto oggettivo: stato di **crisi** o di **insolvenza**
(insolvenza reversibile ? ... dubbio collegato alla finalità)

Necessariamente **finalità** di **continuità aziendale** ???

Il legislatore nulla esplicita sulla finalità del PRO e la giurisprudenza di merito ha assunto interpretazioni oscillanti.

Opinione: per la terminologia utilizzata (“piano di ristrutturazione” e non “di liquidazione”) il PRO sembra essere una procedura finalizzata solo alla prosecuzione dell’impresa (+ dal D.Lgs 136/2024 - correttivo *ter* è stato introdotto nell’art. 64-*bis* del CCII il comma 9-*bis*, che disciplina la cessione o l’affitto dell’azienda **in esercizio**).

Tuttavia, **nulla vieta espressamente la possibilità di un PRO liquidatorio** e ciò **consentirebbe di bypassare i vincoli del concordato preventivo con liquidazione del patrimonio.**

Infatti, tra le norme richiamate dall'art. 64-*bis* comma 9 del CCII **manca l'art. 84, comma 4 del CCII**, cioè mancano nel PRO i seguenti **due limiti** imposti per il concordato liquidatorio:

- ❑ **assicurazione** della soddisfazione dei chirografari (e chirografari degradati) in misura non inferiore al **20% del credito**;
- ❑ obbligo di un **apporto** di un *quid pluris* di **risorse esterne del 10%** dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Quindi il PRO avrebbe un *favor* rispetto al CP liquidatorio,
anche se bilanciato da una
maggior rigidità per l'approvazione del PRO ...

3. Formazione classi e approvazione

Formazione classi: obbligatoria **suddivisione dei creditori in classi** secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con indicazione dei criteri utilizzati.

Un differente privilegio o grado di pegno o d'ipoteca conducono, necessariamente, a un diverso classamento, poiché all'interno di uno stesso **cluster** possono essere collocati unicamente **crediti assistiti dal medesimo rango privilegiato** (criterio della posizione giuridica) o **crediti chirografari con analoghi interessi economici**.

N.B. In fase di ammissione il Tribunale deve *ex ante* verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi [art. 64-bis c. 4, lett. a) CCII]. Il Tribunale di Monza 12 marzo 2025 ha dichiarato inammissibile un PRO, poiché inseriti nella medesima classe crediti tributari e previdenziali, assistiti da privilegi differenti.

Approvazione è necessario il favorevole dell'**unanimità delle classi** (*anche se c'è una «mitigazione», v. slide seguente ...*)

4. ◆ Consenso dei creditori

☞ Per l'approvazione occorre l'unanimità delle classi, ma (come nel CP in continuità) si ottiene il *placet* anche nel caso in cui **in ogni classe voti almeno la metà dei creditori e i due terzi di questi siano favorevoli**

N.B. Nel PRO i **privilegiati** non votano e non sono classati solo se risultano soddisfatti integralmente in denaro entro **180 giorni** dall'omologazione. Se non ricorrono tali condizioni votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una **classe distinta**, **che non può certamente comprendere anche i chirografari “puri”**.

Sono **esclusi** da tale regola i privilegiati *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, che hanno un trattamento di favore assoluto (*vedremo meglio nelle slide del soddisfo*)

... *segue esempio numerico sulla
“mitigazione” del consenso* ...

• “Mitigazione” del consenso con **esempio numerico (“limite”)**: crediti ammessi al voto 500, distribuiti in 5 classi, ciascuna complessivamente pari a 100; il PRO è approvato in ciascuna classe, poiché ha votato almeno la metà dei crediti inseriti (quindi, crediti per almeno 50) e sono favorevoli i due terzi dei votanti (cioè i due terzi di 50, pari a 33,33 periodico). Pertanto, il concordato è approvato nella totalità delle cinque classi e complessivamente vi sono: 166,66 voti favorevoli, 83,33 voti espressi non favorevoli e 250 non votanti.

• Consegue che **vengono sterilizzati i crediti dei non votanti** e si **approva il PRO** avente crediti ammessi al voto per **500**, con il *placet* di una **minoranza di crediti pari a 166,66 (33,33%)**, mentre i restanti crediti ammessi pari a **333,34 (66,67%) non hanno approvato la procedura** (effettivamente per 83,34 e tacitamente per 250) .

In tal modo, nel PRO

“la minoranza impone la propria volontà alla maggioranza”.

5. ◆ Crediti professionisti nominati dal debitore

N.B. Nel PRO occorre la relazione effettuata da parte di un professionista indipendente che attesti **la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.**

- ✓ Crediti professionali sorti **ante domanda di accesso**, purché **PRO omologato** (= utile strumentalità verificata *ex post*), prededuzione nel limite del 75% [art. 6 comma 1 lett. b) CCII], il restante 25% in privilegio.
- ✓ Crediti per prestazioni di professionisti nominati dal debitore **post domanda di accesso**, prededuzione **senza limiti percentuali** purché **“per il buon esito dello strumento”** [art. 6 comma 1 lett. d) CCII]. Buon esito = “regolare e indispensabile attuazione” del PRO ? = beneficio per le prestazioni di supporto alla fase attuativa / esecutiva della procedura? Quindi, conviene utilizzo art. 44 CCII ...

N.B. La prededuzione permane anche quando si susseguono più procedure. Ovviamente, se segue la LG il credito del professionista va **necessariamente** insinuato al passivo (art. 151 comma 2 e art. 222 comma 1 del CCII) e diviene concorrente come **«credito prededucibile»**

***Regole e criteri di
distribuzione nel
Piano di Ristrutturazione
soggetto a Omologazione***

www.osservatorio-oci.org

Significativa novità sulla distribuzione del valore generato dal piano,

con possibilità nel PRO di deroghe al disposto:

- ❑ **art. 2740 cod. civ.** (responsabilità patrimoniale del debitore)
- ❑ **art. 2741 cod. civ.** (concorso dei creditori e cause di prelazione)

**Premessa: nel diritto della crisi
vi sono le seguenti due regole distributive:**

- ❖ **PRIORITÀ ASSOLUTA** (Absolute Priority Rule - **APR**)
- ❖ **PRIORITÀ RELATIVA** (Relative Priority Rule - **RPR**)

**RD 267/42
(L. FALL.)**



Unica **REGOLA DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA** (Absolute Priority Rule, in breve **APR**) = **rispetto assoluto e incondizionato** del principio della inalterabilità dell'ordine delle prelazioni ex artt. 2740 e 2741 c.c. e, dunque, **impossibilità** di soddisfare i creditori di rango inferiore se non sono stati integralmente soddisfatti i creditori di rango superiore.

**CODICE
DELLA
CRISI**



Introduzione **REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA** (c.d. Relative Priority Rule, in breve **RPR**) = **rispetto relativo e condizionato** del principio della inalterabilità dell'ordine delle prelazioni ex artt. 2740 e 2741 c.c.; infatti, **in caso di continuità** vi è la possibilità di soddisfare le classi di rango inferiore, purché le classi di rango superiore siano soddisfatte in misura maggiore.

REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA NEL CCII

In caso di continuità aziendale, con l'art. 84, c. 6 CCII si individua il **surplus da continuità**, cioè l'importo eccedente il valore di liquidazione (inteso come realizzabile in ipotesi di LG).

Mentre il **valore di liquidazione** deve essere sempre distribuito con la **regola APR**, il **surplus di continuità** può essere ripartito con la **regola RPR**.

Esempio: proposta in continuità dove viene verosimilmente pianificato un attivo totale pari a **100** e viene determinato un valore di liquidazione dell'attivo di **80** e, quindi, individuato un **surplus da continuità** di **20**.

- ✓ L'attivo di 80 deve essere distribuito ai creditori seguendo **APR** = il creditore di grado posteriore non può ricevere in distribuzione alcuna somma sino a quando non siano stati soddisfatti interamente i creditori di grado superiore.
- ✓ Il *surplus* di 20 generato dalla continuità aziendale, può essere attribuito ai creditori con **RPR** = parziale deroga all'ordine dei privilegi, a condizione che i crediti inseriti in una classe, anche se non integralmente soddisfatta, **ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.**

N.B. Unica eccezione per i crediti vantati dai lavoratori subordinati *ex art. 2751-bis c.c.*, per i quali si applica sempre la regola della priorità assoluta (art. 84, comma 7 CCII).

ASSOLUTA NOVITÀ CON IL PRO



Si può prescindere, in generale, dalle regole distributive delle procedure concorsuali.

Il tutto si traduce nella libertà del debitore di distribuire le proprie risorse tra i creditori **senza il rispetto:**

- né della **PRIORITÀ ASSOLUTA**
(Absolute Priority Rule - **APR**)
- né della **PRIORITÀ RELATIVA**
(Relative Priority Rule - **RPR**)

BREVE ESEMPIO ESPLICATIVO

IPOTIZZIAMO:

- Valore complessivo derivante dal piano = 100 (**80 da liquidazione, 20 da continuità**)
- Crediti rispettivamente vantati:
 - Totale classi di RANGO PRIVILEGIATO = 100
 - Totale classi di RANGO CHIROGRAFARIO = 200

	Legge Fallim. APPLICAZIONE DOVEROSA APR	CCII (continuità) APPLICAZIONE CONSENTITA RPR	PRO LIBERTÀ DI DISTRIBUZIONE
RANGO PRIVILEGIATO	100	80 + (es. 11 o 15)	100 o 80 o 60 o 40 o 20 o 0
RANGO CHIROGRAFARIO	0	(es. 9 o 5)	0 o 20 o 40 o 60 o 80 o 100

Principio generale distributivo del PRO: **ampia flessibilità**

☞ Il PRO **non è vincolato alle regole concorsuali tradizionali** = libertà nella costruzione di un piano, che consente la **distribuzione del valore anche in deroga a**:

- ❑ **art. 2740 c.c.** = responsabilità patrimoniale del debitore, che risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri (= *con il PRO posso non liquidare alcuni beni*);
- ❑ **art. 2741 c.c.** = disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione (= *con il PRO posso suddividere liberamente le risorse*).

Assenza di una regola rigida di priorità

Nel PRO è possibile pagare **creditori di grado inferiore anche se quelli di grado superiore non sono soddisfatti integralmente.**

Ruolo centrale delle classi

I **creditori** devono essere **obbligatoriamente suddivisi in classi omogenee** e la distribuzione del valore avviene **per classi**, quindi è legata alla **posizione giuridica e interessi economici**.

☞ Conseguenza: la “**giustizia distributiva**”
si valuta tra classi e non tra singoli creditori

Tutela dei creditori dissenzienti

Il creditore **non favorevole** è assistito da tutela:

➡ deve ottenere un soddisfo «**in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, alla data della domanda di omologazione**» (precisazione del riferimento temporale inserita nell'art. 64-bis comma 8 del CCII dal D.Lgs 136/2024- c.d. correttivo-ter)

N.B. attivo LG comprensivo potenziali azioni (risarcitorie, recuperatorie o revocatorie)

Principio “*no creditor worse off - NCWO*”

👉 Quindi: **libertà distributiva ≠ arbitrio totale**

poiché esiste una soglia minima di tutela =
creditore dissenziente va soddisfatto in misura non inferiore alla LG

Trattamento dei crediti privilegiati

Possono essere **soddisfatti non integralmente**, poiché non esiste un vincolo assoluto di pagamento integrale.

☞ Ma se dissenzienti, vale sempre
il limite del soddisfo NCWO

N.B. Eccezione: i **lavoratori subordinati** devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro **30 giorni** dall'omologazione.

Riassumendo, nel PRO:

- ★ **Il debitore** gode di una discrezionalità assoluta nella distribuzione del valore del piano.
- ★ L'alterazione delle regole di tutela del credito è bilanciata dalla **approvazione all'unanimità delle classi**.
- ★ **Il Tribunale** non effettua alcun controllo/accertamento circa il rispetto della *par condicio creditorum*, bensì effettua un **controllo** sulla **ritualità della procedura** e, dunque, sulla sussistenza dei requisiti richiesti, sulla competenza territoriale, **sulla corretta formazione delle classi**, sulla regolarità delle operazioni di voto, ... ecc.

Sintesi finale

Nel PRO la distribuzione del valore:

- ☐ è **flessibile e derogabile**
- ☐ avviene **per classi**
- ☐ può **violare le regole della priorità assoluta e della priorità relativa**, ma deve rispettare:
 - ✓ l'**approvazione** (anche se «mitigata») di tutte le classi;
 - ✓ la **coerenza** tra classi (no discriminazioni arbitrarie);
 - ✓ il principio ***no creditor worse off*** per i dissenzienti.

... grazie per l'attenzione ...

S.M.